

**UNIONE DI COMUNI “TERRE DI FRONTIERA”
UGGIATE TREVANO**

**REGOLAMENTO PER LE
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER
L’APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA TASSA**

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

INDICE SISTEMATICO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Articolo 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
- Articolo 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Articolo 3 - Denuncia occupazioni permanenti
- Articolo 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Articolo 5 - Concessione e/o autorizzazione
- Articolo 6 - Occupazioni d'urgenza
- Articolo 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Articolo 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Articolo 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Articolo 10 - Obblighi del concessionario
- Articolo 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Articolo 12 - Costruzione gallerie sotterranee

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Articolo 13 - Classificazione del Comune
- Articolo 14 - Suddivisione del territorio in categorie
- Articolo 15 - Tariffe
- Articolo 16 - Soggetti passivi
- Articolo 17 - Durata dell'occupazione
- Articolo 18 - Criterio di applicazione della tassa
- Articolo 19 - Misura dello spazio occupato
- Articolo 20 - Passi carrabili
- Articolo 21 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento
- Articolo 22 - Riduzioni e Maggiorazioni della tassa
- Articolo 23 - Mercatini e manifestazioni particolari
- Articolo 24 - Occupazione temporanea con tende o simili da parte di Associazioni di volontariato con sede nel territorio dell'Unione
- Articolo 25 - Versamento della Tassa
- Articolo 26 - Rimborsi
- Articolo 27 - Norme finali
- Articolo 28 - Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina nel territorio dell'Unione di Comuni Terre di Frontiera tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 566/93, Legge n. 596/1994, dal Decreto Legge n. 26/1995, Legge n. 95/1995, Legge n. 549/1995.

Articolo 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'articolo 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Funzionario Responsabile su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Articolo 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale anche temporaneamente spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale. La domanda va consegnata all'ufficio protocollo. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Articolo 3 - Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'articolo 50 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione.

Articolo 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere

il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Articolo 5 - Concessione e/o autorizzazione

Il funzionario Responsabile, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.

1. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a termine;
 - senza pregiudizio dei diritti a terzi;
 - con obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Il Funzionario Responsabile dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'articolo 2 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Articolo 6 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal Codice della Strada.

Articolo 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Articolo 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Articolo 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico é sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Articolo 10 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne é consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. É pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario é tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Articolo 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Responsabile del Servizio, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione é effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Articolo 12 - Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'articolo 47 comma 4 Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'articolo 47 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, impone un contributo "una tantum" pari ad una percentuale delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e del Decreto Legislativo 28 dicembre 1993 n. 566.

Articolo 13 - Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'articolo 43 comma 1, tutti i Comuni facenti parte dell'Unione, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartengono alla V classe.

Articolo 14 - Suddivisione del territorio in categoria

1. In ottemperanza dell'articolo 42, comma, 3 del predetto Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, il territorio dei Comuni facenti parte di questa Unione si suddivide nelle categorie eventualmente previste nelle deliberazioni dei singoli Comuni.

Articolo 15 - Tariffe

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale dei singoli Enti.
2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 6, la tassa é determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47, 48 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
 - Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30% di quella deliberata per la prima

Articolo 16 - Soggetti passivi

1. La tassa é dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Articolo 17 - Durata dell'occupazione

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Articolo 18 - Criterio di applicazione della tassa

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette a pagamento della tassa secondo le norme di Legge e del presente Regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa é annua ; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere. La tassa é graduata a seconda dell'importanza dell'area su cui insiste l'occupazione.
3. La tassa é commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla Legge. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
4. La tassa é dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.

Articolo 19 - Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 59 della Legge n. 549/1995, la tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

Articolo 20 - Passi carrabili

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 63 lettera a) della Legge n. 549/1995, la tassa sui passi carrabili a raso non viene applicata in alcun Comune dell'Unione di Comuni Terre di Frontiera, semprechè non venga richiesta da parte dei proprietari degli accessi carrabili l'apposizione di cartello di divieto di sosta indiscriminata tramite ordinanza del Comune.

Articolo 21 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1. I Comuni disciplinano i criteri e le misure di riferimento per le occupazioni temporanee seguendo i dettami dell'art. 45.

Articolo 22 - Riduzioni e maggiorazioni della tassa

1. Oltre a quanto stabilito, in misura fissa dalla legge, i Comuni nel rispetto della loro potestà, possono stabilire ulteriori riduzioni o maggiorazioni della tariffa ordinaria della tassa.

Articolo 23 – Mercatini e manifestazioni

1. Le occupazioni realizzate in occasione di mercatini di hobbistica, natalizi ed altre manifestazioni o eventi particolari, vengono equiparate alle manifestazioni sportive, politiche e culturali con la conseguente riduzione della tariffa nella misura dell'80% così come stabilito dall'art.45 comma 7 del D. Lgs. 507/93.

Articolo 24 – Occupazione temporanea con tende o simili da parte di Associazioni di volontariato con sede nel territorio dell'Unione

1. Sono esentate dall'applicazione della T.O.S.A.P., le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate con tende o simili da Associazioni di volontariato che abbiano sede nel territorio dell'Unione per lo svolgimento di iniziative di promozione, sensibilizzazione e raccolta fondi.

Articolo 25 - Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Articolo 26 - Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 27 - Norme finali

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento di cui al successivo articolo 27, vengono abrogati i Regolamenti per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, vigenti nei Comuni aderenti all'Unione di Comuni Terre di Frontiera. Forma altresì parte integrante al presente Regolamento l'allegato A che disciplina in ogni Comune facente parte di questa Unione criteri e tariffe del tributo

Articolo 28 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento diviene esecutivo al 01 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

ALLEGATO A

TARIFFE TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Tipologia: Occupazioni Permanenti

DESCRIZIONE	TARIFFA AL MQ CAT.1	TARIFFA AL MQ CAT.2
1. Occupazione ordinaria del suolo pubblico	€. 17,56	€. 12,29
2. Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (riduzione fino ad un terzo, proposta 50%)	€. 8,78	€. 6,15
3. Occupazione con tende fisse o retrattili aggettati direttamente sul suolo pubblico (riduzione obbligatoria al 30%)	€. 5,27	€. 3,69
4. Passi carrabili a raso		
5. Passi carrabili a raso con divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune su richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali (riduzione al 10%)	esenti €. 1,76	esenti €. 1,23
6. Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune: - sino a mq. 9 (riduzione obbligatoria del 50%) - oltre i mq. 9 la superficie eccedente si calcola nella misura del 10%		
7. Passi di acceso ad impianti di distribuzione carburante (riduzione fino al 30% cumulabile con quella ordinaria del 50% proposta 30%)	€. 8,78	€. 6,15
8. Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata.	€. 6,15	€. 4,31
	€. 17,56	€. 12,29

TARIFFE TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Tipologia: Occupazioni Temporanee

DESCRIZIONE	TARIFFA AL MQ CAT.1	TARIFFA AL MQ CAT.2
1. Occupazione ordinaria del suolo pubblico	€. 1,03	€. 0,72
2. occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (riduzione fino ad un terzo, proposta 50%)	€. 0,52	€. 0,36
3. Occupazione con tende e simili (non sup. al 30% della tariffa ma si possono esonerare)		
4. Occupazioni per fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con l'installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (può essere aumentata sino al 50%)		
5. Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi ed imprenditori agricoli che vendono il loro prodotto (riduzione obbligatoria al 50%)	€. 0,52	€. 0,36
6. Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, nei mercati settimanali (riduzione obbligatoria al 50%) - fino a dodici ore (proposta riduzione del 30%) - oltre le dodici ore fino a ventiquattro ore	€. 0,52	€. 0,36
7. Occupazioni poste in essere con l'installazione di attrazioni, giochi o divertimenti dello spettacolo viaggiante) (riduzione obbligatoria dell'80%)	€. 0,36 €. 0,52	€. 0,25 €. 0,36
8. Occupazione con autovetture ad uso privato realizzato su aree a ciò destinate dal Comune	€. 0,21	€. 0,14
9. Occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizia (riduzione fino al 50% proposta 50%)	€. 1,03	€. 0,72
10. Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, (riduzione obbligatoria dell'80%)	€. 0,52	€. 0,36
11. Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con ricorrenza (riduzione del 50% tramite convenzione)	€. 0,21	€. 0,14
12. Occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni (riduzione dal 20 al 50 % proposta 30%)	€. 0,52	€. 0,36
	€. 0,72	€. 0,50

TARIFFE TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Tipologia: Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo – Occupazioni permanenti

DESCRIZIONE	TARIFFA AL MQ CAT.1	TARIFFA AL MQ CAT.2
Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi e condutture da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi e di quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi. (L'importo è commisurato al numero complessivo di utenze esistenti nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente)	€ 0,77 ad utenza con un minimo pari a € 516,46	

TARIFFE TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Tipologia: Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo – Occupazioni Temporanee		
DESCRIZIONE	TARIFFA AL MQ CAT.1	TARIFFA AL MQ CAT.2
Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale, di durata: - non superiore a Km.1 lineare (forfettariamente da €5,16 a € 10,33) - superiore al Km lineare (maggiorazione del 50%) Se di durata superiore a 30 giorni: - maggiorazione del 30 % per occupazioni sino a 90 giorni - maggiorazione del 50 % per occupazioni sino da 90 giorni a 180 giorni - maggiorazione del 100 % per occupazioni superiori a 180 90 giorni	€ 5,16 € 7,74 € 6,71 € 7,74 € 10,32	€ 3,61 € 5,42 € 4,69 € 4,74 € 7,22

TARIFFE TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Tipologia: Distributori di carburante e relativi serbatoi		
DESCRIZIONE	TARIFFA AL MQ CAT.1	TARIFFA AL MQ CAT.2
1. Centro abitato 2. Zona limitrofa 3. Sobborghi e zone periferiche 4. Frazioni	€. 30,99 €. 25,82 €. 15,49 €. 5,16	€. 21,69 €. 18,07 €. 10,84 €. 3,61
TARIFFE TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		
Tipologia: Distributori automatici di tabacchi		
DESCRIZIONE	TARIFFA AL MQ CAT.1	TARIFFA AL MQ CAT.2
1. Centro abitato 2. Zona limitrofa 3. Frazioni, sobborghi e zone periferiche	€. 10,33 €. 7,75 €. 5,16	€. 7,23 €. 5,43 €. 3,61